

n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma 1, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 3.

*(Integrazioni e modifiche al Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada).*

*Al comma 1, dopo la parola: modificative, aggiungere le seguenti: e correttive.*

**3. 1.** Floresta.

**(A.C. 99 – sezione 3)**

#### ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4

*(Parere parlamentare).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere,

con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 4.

*(Parere parlamentare).*

*Al comma 1, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**4. 1.** Ciapusci.

**(A.C. 99 – sezione 4)**

#### ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 5

*(Disposizioni integrative e correttive).*

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 5.

*(Disposizioni integrative e correttive).*

*Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: « con le medesime procedure ivi previste e ».*

**5. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 99 – sezione 5)****ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 6***(Disposizioni finanziarie).*

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 99 ed abb. – Sezione 6)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere che la circolazione di cavalli montati al di fuori di fondi delimitati da recinzione sia consentita o previa attestazione di idoneità rilasciata dalla F.I.S.E. (Federazione italiana Sport Equestri) o dalla FITEEC-ANTE (Federazione italiana

turismo equestre ed equitazione di campagna) o previa relativa copertura assicurativa convenzionale o privata per la responsabilità civile e l'invalidità rilasciata dagli enti commerciali o turistici del settore (agriturismi ecc.)

**9/99/1.** Galeazzi, Savarese.

La Camera,

esaminato il testo unificato n. 99, concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza affinché sia specificato nel codice della strada che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione e la conferma della patente di guida deve essere effettuato da medici specialisti diabetologi.

**9/99/2.** Eduardo Bruno.

La Camera,

premessi che:

i fatti di cronaca riportano con sempre maggiore frequenza notizia di extracomunitari responsabili di incidenti stradali mortali;

le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CEE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane;

allo stato, invece, i conducenti con patente o permesso internazionale rilasciato da uno stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno;

alcuni Stati esteri non appartenenti alla CE hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte anche dall'Italia in base alle quali che acquisisce la residenza

anagrafica nel nostro paese può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo Stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria, senza dover sostenere l'esame di idoneità e con il solo accertamento dei requisiti psico-fisici;

se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equivalente,

impegna il Governo

affinché, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, venga introdotto:

a) per gli extracomunitari provenienti da paesi che non hanno aderito a convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e titolari di patente o di permesso internazionale l'obbligo, entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno di svolgere gli esami al fine di acquisire la patente di guida italiana;

b) per gli extracomunitari provenienti da paesi aderenti alle convenzioni internazionali di cui sopra l'obbligo, entro sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno di superare un esame teorico-pratico di conferma della patente di cui sono titolari.

**9/99/3.** Michielon, Chincarini, Alboni.

La Camera,

in sede di discussione dell'A.C. 99 e abbinata (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada) al fine di incrementare l'uso dei ciclomotori a trazione esclusivamente elettrica con velocità e formula minime. Tali da non giustificare l'obbligo del casco,

impegna il Governo

a prevedere l'esenzione dall'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per i con-

ducenti di ciclomotori, anche a tre ruote, a trazione esclusivamente elettrica, depotenziati ad una velocità massima di costruzione inferiore o pari a 19 chilometri orari e con motore di potenza massima di 1 kw, assimilandoli ai velocipedi, per quanto riguarda la circolazione.

**9/99/4.** Berselli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 119 del codice di sicurezza disciplina le modalità ed i requisiti per il rilascio delle patenti alle persone disabili,

il comitato è nominato congiuntamente dai ministeri della sanità e dei trasporti;

al comitato sono demandati la regolamentazione e gli indirizzi guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili;

impegna il Governo

al fine di abbattere i tempi ed il disagio all'utenza per il conseguimento delle patenti alle persone disabili, già provate dall'*handicap*, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché le valutazioni sanitarie sull'utente richiedente vengano espletate dalla apposita commissione sanitaria provinciale.

**9/99/5.** Ciapusci.

La Camera,

considerata la necessità di affrontare con urgenza ed in termini congrui il fenomeno dell'inquinamento determinato dai gas di scarico delle autovetture;

visto l'impegno dei costruttori che si sono adoperati al fine di produrre auto a consumo ridotto;

impegna il Governo

ad intervenire subito per rendere rapidamente disponibile, anche nel nostro Paese,

la benzina « 98 ottani » e non solo quella a « 95 ottani » e, dunque, affinché su questo specifico problema, venga data ai cittadini una risposta positiva entro la presente legislatura.

**9/99/6.** Di Luca, Romani, Savarese, Bosco, Eduardo Bruno, Biricotti, Tuccillo.

La Camera,

premesso che:

è oggi impossibile per i conducenti di motocicli usufruire sulle autostrade del servizio Telepass:

impegna il Governo

a prevedere l'obbligatoria dotazione sulle autostrade di accessi telepass per i motocicli;

**9/99/7.** Taradash.

La Camera,

premesso che:

le sostanze utilizzate per gli attraversamenti pedonali causano spesso, in caso di pioggia, pericolo per i veicoli a due ruote per la scivolosità che provocano;

impegna il Governo

nella pavimentazione degli attraversamenti pedonali, a garantire l'utilizzo di materiali idonei ad assicurare la sicurezza dei degli attraversamenti pedonali.

**9/99/8.** Calderisi, Taradash.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante « Depenalizzazione

dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205 », all'articolo 19 modifica alcuni articoli del codice della strada relativi alla guida dei veicoli;

in particolare, modificando il comma 7 dell'articolo 126 del codice della strada, il decreto legislativo stabilisce che chiunque guida con patente di guida la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi;

la suddetta modifica dell'articolo 126, suscita forti perplessità laddove stabilisce perentoriamente il fermo del veicolo per un periodo di due mesi, anche quando l'automobilista, che ad esempio si è dimenticato di rinnovare la patente di guida, abbia provveduto, prima del suddetto termine, a mettersi in regola;

impegna il Governo

a prevedere la revoca del fermo amministrativo di qualsiasi mezzo all'atto del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, poiché il fermo del mezzo per un così lungo periodo va inteso come un vero e proprio sopruso, non solo a danno del comune cittadino che è costretto a sopportare delle inutili spese di deposito, ma, soprattutto, nei confronti di coloro che utilizzando il veicolo nello svolgimento del proprio lavoro si vedono costretti a perdere importanti giornate di lavoro oltre che a sostenere, appunto, le spese di deposito.

**9/99/9.** Parolo, Chincarini, Bosco, Caparini, Alborghetti.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premessi che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *uu*) prevede, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate di effettuare gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche;

il comma due dell'articolo uno dello schema di decreto ministeriale recante « organico e caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SER.T) », attualmente in discussione presso le competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, prevede che nell'ambito del SER.T può essere individuata una specifica unità funzionale per interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione della dipendenza da alcool;

impegna il Governo

a promuovere una campagna di informazione circa il tasso alcoolemico delle diverse bevande alcoliche.

**9/99/10.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premessi che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *r*) prevede, la revisione della disciplina della velocità dei veicoli prevedendo che in caso di precipitazioni atmosferiche i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria vengono ridotti di 20 km/h;

la disposizione di cui alla lettera *r*) risulta di difficile applicazione;

impegna il Governo

a prevedere lungo le autostrade di qualsiasi categoria l'eliminazione del segnale che limita la velocità massima a 50 km/h in caso di nebbia in quanto lo stesso non è comprensibile, soprattutto per gli stranieri, e perché già esiste il concetto di velocità di sicurezza.

**9/99/11.** Luciano Dussin, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premessi che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *t*) prevede l'obbligo di introdurre nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli tra i quali il giubbotto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo, e i sistemi di soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto privato basati sulla localizzazione dei veicoli;

la disposizione di cui alla lettera *t*) non risponde propriamente a finalità di sicurezza dei veicoli;

impegna il Governo

a prevedere tra i nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, un segnalatore luminoso lampeggiante con batteria propria e un estintore.

**9/99/12.** Calzavara, Caparini, Bosco, Chincarini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione

del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

recentemente sono state aumentate le sanzioni amministrative per coloro i quali utilizzano il telefono cellulare mentre sono alla guida di veicoli;

impegna il Governo

a consentire la possibilità di usare il telefono cellulare anche quando il conducente è alla guida di un veicolo, purché il conducente stesso sia munito di apposito auricolare.

**9/99/13.** Dalla Rosa, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

impegna il Governo

a rivedere la disciplina relativa agli impianti di smaltimento igienico-sanitario prevedendo l'esonero dei proprietari o dei gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, anche in transito.

**9/99/14.** Pirovano, Chiappori, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera zz) prevede la semplificazione e lo

snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni fiscali, anche per i veicoli non iscritti ad alcun registro, allo scopo principale di tutelare il patrimonio storico italiano dei veicoli.

**9/99/15.** Pittino, Copercini, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del Nuovo codice della strada;

premesso che:

sono oltre 400 mila le vettura usate invendute per un immobilizzo complessivo di circa 3. 800 miliardi di lire;

impegna il Governo

a prevedere agevolazioni fiscali per i soggetti che acquistano un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato

**9/99/16.** Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

premesso che:

i Comuni a particolare valenza turistica nei periodi estivi vedono aumentati i propri abitanti e ciò comporta conseguentemente anche un aumento del traffico veicolare;

nel periodo estivo il compito dei soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale è più intenso;

i suddetti Comuni si trovano nell'impossibilità di poter recuperare le somme derivanti dalle multe per violazione

delle norme del codice della strada quando elevate ai cittadini stranieri residenti all'estero;

impegna il Governo

a prevedere la facoltà per i Comuni di procedere alla cessione, a titolo oneroso, dei crediti derivanti dalle multe elevate a carico dei cittadini stranieri residenti all'estero, al fine di rendere più celere la riscossione dei crediti medesimi.

**9/99/17.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Chincarini, Galli, Bosco, Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

tra i principi e i criteri direttivi, la lettera *h*) stabilisce l'obbligo, per i Comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbanistico del traffico, a redigere un programma di interventi allo scopo di accrescere la sicurezza stradale e al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri urbani;

impegna il Governo

a prevedere, in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il trasferimento delle opportune risorse finanziarie aggiuntive, per l'espletamento delle ulteriori funzioni che vengono attribuite ai comuni a seguito dell'applicazione della citata lettera *h*) di cui in premessa.

**9/99/18.** Alborghetti, Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,

premesso che:

le strade statali 18 Tirrenica e 106 Ionica in Calabria, sono notoriamente de-

nominate « strade della morte » a causa di numerosissimi incidenti che si verificano e da cui si registrano, ogni anno, un altissimo numero di morti e feriti;

le statali nn. 18 e 106 sono completamente prive di strutture idonee per prevenire gli incidenti che si moltiplicano durante la stagione estiva per via del vertiginoso aumento del traffico estivo;

oltre a ciò lo scarso numero di forze dell'ordine preposte per la prevenzione e il controllo del traffico in Calabria, consentono una serie di abusi del codice stradale da cui scaturiscono molti degli incidenti in questione;

molte amministrazioni locali, soprattutto nelle aree indicate, ma anche nel resto del Paese, si sono dotate di apparecchi (autovelox) per il controllo della velocità, ma i proventi delle sanzioni amministrative riscosse dagli enti in questione non vengono quasi mai utilizzati per migliorare la viabilità e per dotare le strade di opportune segnaletiche come dispone la normativa, ma, piuttosto, per far quadrare i bilanci comunali;

impegna il Governo

a destinare alla regione Calabria e, segnatamente nelle statali nn. 18 e 106, ulteriori mezzi e personale delle forze dell'ordine, soprattutto nel periodo estivo, per favorire la prevenzione degli incidenti e per reprimere gli abusi da parte degli automobilisti;

ad adottare ogni misura di propria competenza affinché le amministrazioni locali destinino i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per eccesso di velocità, rilevati dagli apparecchi autovelox, esclusivamente al miglioramento della viabilità e alla dotazione delle strade mediante segnaletica e altre strutture che garantiscono maggiore sicurezza stradale.

**9/99/19.** Bergamo, Fino.

La Camera,

preso atto che l'articolo 2 del provvedimento « Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada » pone in primo piano — con chiarezza — l'obiettivo della tutela e promozione della sicurezza stradale;

preso atto che tale obiettivo si inserisce logicamente nell'ambito delle azioni promosse dalla Comunità europea e riepilogate dalla comunicazione « Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea » (COM(2000)125);

preso atto che la Commissione conclude la sua « comunicazione » esortando gli Stati membri ad aumentare gli investimenti sui progetti di sicurezza stradale;

preso atto che, nel marzo 2000, le « Linee Guida » di attuazione del piano nazionale sulla sicurezza stradale (di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144) prevedono un ampio ventaglio di principi, campi di intervento, misure, azioni di attuazione, strutture e strumenti di monitoraggio tese alla « costruzione di una cultura della sicurezza stradale »;

preso atto che tra i principi e i criteri direttivi elencati all'articolo 2 del provvedimento in esame vi è anche — lettera 44) — la prescrizione di « rivedere la disciplina della patente di guida... prevedendo, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada o strada extraurbana assimilabile »;

preso atto che tra i principi e i criteri direttivi elencati all'articolo 2 del provvedimento in esame è indicato — lettera pp) — l'introduzione della « patente a punti »;

considerato che le richiamate disposizioni si saldano alle linee presentate nel documento tecnico di supporto al piano generale dei trasporti (capitolo 11.2.1 e capitolo 13) e richiamano — implicitamente — anche la necessità di porre in atto strategie formative non solo in termini di

educazione stradale nelle scuole e nelle autoscuole ma anche per e tra gli adulti che già sono in possesso di patente di guida;

impegna il Governo

nell'ambito delle iniziative connesse alla revisione del « Nuovo Codice della Strada » e alla applicazione delle « Linee guida » di attuazione del piano nazionale sulla sicurezza stradale a promuovere specifici interventi tesi alla « erogazione di corsi di guida sicura, specialmente in ambienti difficili, mirati a migliorare le capacità di guida » (Linee guida, p. 85) specialmente nelle province del settentrione d'Italia che si segnalano per l'elevato rischio di incidentalità e mortalità sia nelle autostrade e strade statali sia sulle provinciali e comunali extraurbane attivando anche le necessarie intese di programma con le regioni e gli enti locali.

**9/99/20.** Saonara.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, a dare piena ed integrale attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), predisponendo le necessarie risorse finanziarie.

**9/99/21.** Edoardo Bruno.

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);

premesso che:

è noto che dall'anno 1992 il cosiddetto « superbollo » per le vetture alimentate con motore diesel viene pagato solo dai possessori delle vetture immatricolate prima di quella data;

la giustificazione del tributo addotta negli scorsi anni, fonte di giustificate richieste di abolizione di questo ingiusto balzello discriminante per decine di migliaia di cittadini, è stata quella che tale forma di combustibile fosse altamente inquinante;

nel corso di questi anni da più parti è stato affermato che il diesel, dal punto di vista meramente tecnico, non è assolutamente inquinante, riconoscendo, in tal modo, la validità delle motivazioni addotte dalle case automobilistiche, dalle associazioni di cittadini e dalla stampa specializzata del settore;

impegna il Governo:

ad adottare, tempestivamente, gli opportuni provvedimenti per eliminare una palese ingiustizia che è fortemente discriminante per i possessori di vetture diesel immatricolate prima del 1992.

**9/99/22.** Galli, Chincarini, Alborghetti, Bosco, Caparini.

La Camera,

rilevata la necessità di assicurare il maggior livello di sicurezza nella circolazione degli autoveicoli alimentati a metano e/o gas petrolio liquefatto (GPL)

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative, in sede di revisione del nuovo codice della strada, per introdurre, per i proprietari delle auto alimentate a GPL, l'obbligo di apporre sul veicolo un contrassegno che identifichi il tipo di alimentazione installata.

**9/99/23.** Dedoni.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché sia previsto che i servizi di scorta dei veicoli

adibiti ai trasporti eccezionali siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati.

**9/99/24.** Fei.

La Camera,

visto il provvedimento A.C. 99 ed abbinati premesso che ai cittadini italiani è fatto divieto di circolazione con autovettura targata Svizzera in suolo italiano qualora questa non sia legalmente importata e sdoganata, secondo l'attuale norma, quindi, dovrebbe essere posta in circolazione sul suolo italiano con targa italiana;

che questo comporta per i cittadini italiani che per ragioni di lavoro si recano giornalmente in Svizzera il sequestro immediato del mezzo qualora si oltrepassi la frontiera Svizzera in direzione Italia;

che per ovviare a questo inconveniente i comuni di frontiera hanno dovuto accettare, loro malgrado, di inserire questi cittadini pendolari nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero cancellandoli dall'anagrafe quali residenti nel comune italiano. Questo ripiego crea però un difetto legale nello stato di famiglia, si evidenzia che questo tipo di famiglie spesso vedono uno o anche ambedue i coniugi residenti solo formalmente all'estero con enormi conseguenze e disagi per la famiglia stessa soprattutto in presenza di prole;

impegna il Governo

a legiferare sia nel codice della strada sia modificando tutte le altre norme, sia con trattative internazionali con la Svizzera al fine di eliminare questo inconveniente che qualora sormontato darebbe modo ai cittadini italiani pendolari in Svizzera di affrontare più dignitosamente e con meno sacrifici il lavoro all'estero.

**9/99/25.** Rivolta, Ciapucci, Guerra.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Servizi di anagrafe)**

PIROVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i servizi di anagrafe sono stati individuati come « servizi indispensabili di competenza dello Stato » (decreto ministeriale 16 febbraio 1994);

la « vigilanza dell'anagrafe » è di competenza esclusiva dello Stato (legge 15 marzo 1997, n. 59 articolo 1, comma 3, lettera e);

tali servizi sono gestiti dai comuni per conto dello Stato ed il sindaco agisce quale ufficiale di Governo cioè quale organo dello Stato e non quale capo dell'amministrazione;

il ministero dell'interno, con circolari succedutesi nel tempo, ha impartito precise indicazioni comportamentali per i sindaci nello svolgimento delle funzioni di ufficiale di anagrafe;

le precarie situazioni igieniche di alcuni alloggi indicati come dimora abituale, dotati di impianti non a norma ai sensi della legge n. 46 del 1990 e a volte privi delle minime condizioni igieniche sanitarie e di sicurezza, non consentono la permanenza di persone —:

se il Governo non ritenga più importante la tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, modificando il vigente regolamento d'anagrafe, piuttosto che subordinare le necessità delle persone ad un obbligo, secondo l'interrogante, arido ed ottuso, derivante da una legge scritta e pen-

sata in anni, nei quali i concetti di igiene e sicurezza avevano come riferimento il periodo post-bellico, poiché attualmente, infatti, i due uffici risulterebbero in netto contrasto tra loro in quanto l'esercizio delle funzioni di ufficiale d'anagrafe prevede la concessione della residenza secondo quanto richiesto, mentre il sindaco (quale tutore della sanità e dell'incolumità dei cittadini) si trova nella posizione di dover ordinare lo sgombero di immobili, ove rilevi la mancanza di condizioni igienico-sanitarie e degli impianti tecnologici necessari ad un alloggio. (3-06845)

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 2 – Concessione di un riconoscimento alle vittime delle foibe)**

MENIA, SELVA, ARMAROLI e GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, concluso in data 1° marzo 2000, l'esame dell'articolato della proposta di legge a prima firma Menia, n. 1563, relativa alla concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (una medaglia senza diritto ad assegni), ha trasmesso il testo alla commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere;

il comitato permanente per i pareri di tale commissione ha esaminato il testo nella seduta del 16 marzo 2000 e ha deliberato di richiedere al Governo la rela-

zione tecnica sulla quantificazione degli oneri del provvedimento;

ad oggi, pur se ufficialmente sollecitato in almeno tre occasioni dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della commissione affari costituzionali, il Governo non ha ancora adempiuto al proprio compito condannando da oltre un anno alla non approvazione una legge praticamente priva di costi per lo Stato ma invece di alto valore morale, civile e nazionale —:

quali motivi abbiano fino ad oggi impedito al Governo di presentare la semplicissima relazione tecnica sul provvedimento e se voglia sollecitamente adoperarsi affinché sia trasmessa al Parlamento tale relazione, che costituisce strumento indispensabile per il riavvio dell'*iter* legislativo del provvedimento e la sua auspicabile approvazione prima del termine della legislatura. (3-06846)

(30 gennaio 2001)

### **(Sezione 3 – Rientro in Italia degli eredi Savoia – I)**

GRIMALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la morte di Maria Josè ha riaperto la discussione sul rientro degli eredi Savoia in Italia;

il Presidente della Repubblica ha espresso, come capo dello Stato, le condoglianze alla famiglia;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha sostanzialmente dichiarato che il divieto costituzionale è ormai superato —:

se non ritenga che il Governo e le cariche istituzionali dovrebbero mantenere il riserbo considerato che sulla questione il dibattito non si è concluso e il Parlamento non si è ancora pronunciato. (3-06847)

(30 gennaio 2001)

### **(Sezione 4 – Malformazioni neonatali)**

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante nei giorni scorsi ha pubblicamente denunciato il fatto che presso il reparto di ostetricia dell'ospedale civile Emanuele Muscatello di Augusta (provincia di Siracusa) nell'anno 2000 su 534 parti avvenuti ben 30 neonati presentavano malformazioni di diversa gravità;

il dato rileva un'incidenza percentuale del 5,6 per cento;

limitando il dato statistico ai soli residenti nella città di Augusta, su 257 parti avvenuti ben 15 neonati presentavano malformazioni di diversa gravità;

tale ultimo dato rileva un'incidenza del 5,9 per cento;

i dati statistici sopra evidenziati, già di per sé preoccupanti, diventano drammatici se raffrontati a quelli degli anni precedenti;

negli anni 1991-1998 dati Ismac (Indagine siciliana malformazioni congenite) riportavano: la regione Sicilia ad un tasso di incidenza di nati malformati pari al 2,1 per cento e la provincia di Siracusa ad un tasso di incidenza di nati malformati pari al 3,1 per cento;

la stessa fonte Ismac evidenziava, per l'anno 1999, un tasso di incidenza di nati malformati per la città di Augusta pari al 3,7 per cento;

i sopra evidenziati indici percentuali sono tutti abbondantemente oltre la media italiana attesa che è intorno al 2 per cento;

l'anno 2000 ha, pertanto, registrato in Augusta un tasso di incidenza di nati malformati quasi doppio rispetto a quello degli anni precedenti in provincia di Siracusa e

quasi triplo rispetto alla media regionale ed a quella nazionale —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga il fenomeno allarmante, se non intenda quindi promuovere, d'intesa con il Ministro della sanità, un'inchiesta approfondita sul fenomeno denunciato e procedere ad una minuziosa valutazione delle cause che lo hanno determinato e se non ritenga opportuno istituire nella città di Augusta, sempre d'intesa con il Ministro della sanità, un osservatorio permanente, al fine di un continuo monitoraggio che possa svolgere attività non solo di prevenzione ma anche di indagine circa specifiche cause di morte ed evoluzione di particolari patologie nella città di Augusta. (3-06848)

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 5 — Realizzazione ed adeguamento di infrastrutture)**

CASINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

per molti anni nel Paese si sono registrate carenze nella realizzazione di infrastrutture e nell'adeguamento di quelle esistenti;

i governi del centrosinistra, in questa legislatura, hanno determinato le condizioni per la ripresa degli investimenti pubblici intervenendo in materia significativa sulla semplificazione delle procedure, sulla trasparenza degli appalti ed introducendo nell'ordinamento il *project financing*;

in particolare il suo Governo, oltre a perfezionare norme e procedure, con la finanziaria del 2001 ha previsto nuovi significativi stanziamenti —:

quali ulteriori iniziative di carattere amministrativo e regolamentare intenda ancora porre in essere il Governo per agevolare ulteriormente il rapido avvio delle opere. (3-06849)

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 6 — Ventesimo vertice italo-francese)**

CHIAMPARINO, MASSA e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si è tenuto in questi giorni il ventesimo vertice italo-francese, rispetto al quale vi era molta attesa soprattutto in ordine alla intesa sul versante delle grandi infrastrutture della mobilità, dalla riapertura del Bianco alla Torino-Lione —:

quali siano su questi ed altri temi gli esiti del vertice e quali impegni ne discendano per il Governo italiano. (3-06850)

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 7 — Interventi contro la criminalità diffusa)**

BASTIANONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il persistere di episodi di cosiddetta criminalità diffusa (furti in appartamento, scippi, rapine) in questi ultimi tempi ha determinato un accresciuto senso di insicurezza e di preoccupazione nell'opinione pubblica;

la Camera dei deputati la settimana scorsa ha approvato una serie di norme specifiche, definite « pacchetto sicurezza », finalizzate a contrastare in maniera più efficace il fenomeno della microcriminalità;

la tutela della sicurezza dei cittadini, oltre che sul piano legislativo, si assicura in fase preventiva anche attraverso misure organizzative e, in particolare, dotando le forze dell'ordine di apparecchiature tecnologiche adeguate al difficile lavoro che sono chiamate a svolgere (ad esempio l'acquisto di rilevatori di posizione G.p.s.);

secondo anticipazioni apparse sulla stampa è imminente l'attuazione di un apposito piano, predisposto dal ministero dell'interno, che dovrebbe consentire alle forze di polizia di controllare meglio il territorio ed intervenire, ove necessario, con più facilità —:

tenuto conto dell'urgenza di rafforzare gli interventi sia di natura preventiva che repressiva, quando tale piano sarà attuato, quali altre misure il Governo intenda adottare e a quanto ammontino i fondi a disposizione per contrastare efficacemente il fenomeno della microcriminalità, al fine di garantire condizioni di sicurezza ed una migliore qualità di vita per i cittadini. (3-06851)

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 8 – Rientro in Italia degli eredi Savoia – II)**

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della morte della regina Maria Josè si è riaperta l'atavica questione relativa al divieto di rimpatrio per la famiglia dei Savoia;

la tredicesima disposizione transitoria della Costituzione italiana sancisce il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano per i discendenti maschi di Casa Savoia;

negli scorsi mesi, in particolare in occasione dell'evento giubilare, è stata avanzata una serie di proposte tese ad aggirare il divieto costituzionale ed a favorire il rientro immediato dei Savoia in Italia;

d'altronde, è di tutta evidenza l'impossibilità, in questo scorcio di legislatura, di procedere all'abrogazione dell'anacronistica norma transitoria ancora presente nella nostra Carta costituzionale;

in ogni caso una soluzione, a nostro avviso, dovrebbe comunque essere rag-

giunta, onde evitare il trascinarsi di continue e sterili polemiche che rischiano, tra l'altro, di invelenire ancora più il già surriscaldato clima elettorale —:

se il Governo intenda farsi promotore di iniziative volte ad agevolare il rientro dei Savoia in Italia, con la doverosa premessa, naturalmente, di una loro definitiva dichiarazione di lealtà verso la Repubblica. (3-06852)

(30 gennaio 2001)

**(Sezione 9 – Fenomeni di violenza individuale ed organizzata)**

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in numerose anche recenti occasioni gli appartenenti ad alcuni dei cosiddetti « centri sociali » hanno promosso manifestazioni sfociate in scontri violenti con le forze dell'ordine;

tali manifestazioni si sono svolte permettendo a persone, evidentemente armate di oggetti vari destinati ad offendere — come scudi pesanti, arieti per lo sfondamento dei cordoni di polizia — di arrivare sul luogo della manifestazione senza essere perquisiti e bloccati in precedenza: ciò si è verificato, ad esempio, a Roma, durante la manifestazione anti-Haider, in cui molti operatori di polizia sono rimasti feriti;

addirittura a Genova, si è svolta una « prova generale » di attacco organizzato ai luoghi che ospiteranno i lavori del G8 estivo, sotto la presidenza italiana;

un parlamentare dell'opposizione, l'onorevole Borghezio, è stato vilmente aggredito e picchiato su un *bus* ed in piena città a dimostrazione del clima di violenza esistente nella città;

esponenti di centri sociali italiani hanno addirittura partecipato ad una spedizione di attacco alla conferenza di Davos (Svizzera);

è noto il particolare attivismo di alcuni di tali organizzazioni della sinistra antagonista nel fomentare le tensioni ed il disagio sociale con obiettivi e soprattutto con metodi lontani da quelli permessi nello spirito di un confronto anche aspro ma tollerante —:

quali iniziative il Governo abbia assunto ed intenda assumere a seguito di gravi manifestazioni di violenza sia indi-

viduale come quella sul deputato Borghezio, sia organizzata, come negli episodi legati all'inaccettabile proliferazione di attività fin troppo tollerate di alcuni centri sociali che partecipano ad una strategia di attacco in ambito europeo contro i Governi occidentali e le iniziative sovranazionali. (3-06853)

(30 gennaio 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICERCA BIOMEDICA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3856-B)**

**(A.C. 3856 – sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Definizione degli istituti  
di ricerca biomedica).*

1. Gli istituti di ricerca biomedica, di seguito denominati « istituti », sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.

4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.

5. Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità.

**(A.C. 3856 – sezione 2)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Principi e norme generali della disciplina).*

1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali della materia:

a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e della gestione dei servizi sanitari devono

essere perseguite insieme con le prestazioni di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei medesimi;

*b)* i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revisione sono stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti principi:

1) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

2) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

3) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica;

*c)* i criteri stabiliti ai sensi della lettera *b)* costituiscono elementi di valutazione per la revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli istituti già riconosciuti;

*d)* previsione della istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con istituti operanti sul territorio nazionale, per la valu-

tazione delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c)*;

*e)* i provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera *b)*, d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

*f)* durata quinquennale del provvedimento di riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi della lettera *g)*;

*g)* previsione della predisposizione da parte di ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento;

*h)* previsione che gli istituti si attengano, nella erogazione delle prestazioni assistenziali correlate all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale, secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2;

*i)* applicazione dei criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di medicina e chirurgia;

*l)* salvaguardia dell'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;